

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 255

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORTUNA, FERRI MAURO, BALLARDINI, GATTO, JACOMETTI, LUZZATTO,
MARTUSCELLI, BERLINGUER MARIO, PERTINI**

Presentata il 19 luglio 1963

Condono di sanzioni disciplinari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allo scadere della III legislatura il Parlamento ebbe occasione di occuparsi successivamente all'approvazione del disegno di legge concernente delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto, di un disegno di legge presentato con il n. 4524 il 25 gennaio 1963 dal Presidente del Consiglio dei Ministri ispirato agli stessi criteri seguiti, diceva la relazione, dai precedenti analoghi atti di clemenza, e in particolare dall'ultimo provvedimento emanato con il decreto legislativo 12 febbraio 1948 n. 95.

Il disegno di legge condonava le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a Corpi militarizzati, o degli Enti pubblici e delle imprese concessionarie di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro; inoltre si prevedeva il condono delle sanzioni inflitte e da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale.

Per le notevoli insufficienze del disegno di legge esso dette origine a votazioni contrastate in sede di Commissioni, a presentazione di ordini del giorno interpretativi e, in definitiva, non venne approvato.

Oggi, da un lato, le stesse ragioni che consigliavano il condono nel gennaio di quest'anno impongono la ripresentazione del provvedimento di clemenza, dall'altro, non ostandovi le difficoltà di ordine temporale che limitarono allora una articolazione meno schematica, è oggi utile che la ripresentazione contenga le estensioni che già erano state precedentemente richieste.

In sostanza le estensioni di cui si parla riguardano la ricostituzione delle carriere di coloro i quali erano stati oggetto delle sanzioni disciplinari che ora si vogliono condonare allorché le sanzioni stesse si accerti fossero state effettuate per motivi di prevalente carattere sindacale o politico.

Come è noto già con ordine del giorno Pertini-Berlinguer era stato sollecitato nella III legislatura il provvedimento di condono proprio per sanare soprattutto le posizioni dei ferrovieri e postelegrafonici colpiti per la loro partecipazione agli scioperi del 1951 (contro il Patto Atlantico), del 1953 (contro la legge-truffa) e del luglio 1960 (contro il governo Tambroni).

Se tale era l'intendimento essenziale del provvedimento dai socialisti sollecitato è ovvio che la ricostituzione delle carriere era un atto conseguenziale al condono invocato. Pure conseguenziale era la possibile riassunzione dei licenziati dal 1951 per i motivi suddetti.

Appare inoltre opportuno estendere le applicazioni del condono ai dipendenti degli Enti autonomi, ai dipendenti della Camera, del Senato e della Presidenza del Consiglio nonché agli sportivi per penalità inflitte alle varie Federazioni.

Il termine valido per la applicazione del beneficio è opportuno rimanga ancorato all'8 dicembre 1962 per ovvie considerazioni di armonia con il provvedimento di amnistia ed indulto già operante.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto della data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1°) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a Corpi militarizzati, o degli Enti pubblici e delle imprese concessionarie di pubblici servizi, o degli Enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro;

2°) le sanzioni inflitte e da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale;

3°) le sanzioni inflitte e da infliggere dalle varie Federazioni — non superiori alle sospensioni — per le infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 dagli sportivi affiliati alle Federazioni stesse.

ART. 2.

Nei casi in cui le sanzioni disciplinari condonate ai sensi del n. 1°) dell'articolo precedente siano state determinate in tutto od in parte da motivi di carattere sindacale o politico, l'interessato ha diritto all'avanzamento e alla ricostituzione della carriera sempre che la pena condonata possa costituirne ostacolo.

ART. 3.

Chiunque, al di fuori dei casi precedenti, è stato licenziato da Amministrazioni, Enti, imprese elencati nel n. 1°) dell'articolo 1 della presente legge, dal 1° gennaio 1951 all'8 dicembre 1962 per motivi in tutto o in parte sindacali o politici ha diritto, a domanda, ad essere riassunto al posto di lavoro precedentemente ri coperto.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1963-64, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.